



COMUNE DI ARCORE  
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 27 del 23/05/2022

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** alle ore **20:30** , nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Laura Besana** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	BESANA LAURA	X		10	BERTANI MICHELE MARIA	X	
2	TIMPANO GIOVANNI		X	11	MELELEO MICHELA		X
3	BONO MAURIZIO	X		12	PALMA PAOLA	X	
4	VARRECCHIA FABIO	X		13	CAIELLO ELISA	X	
5	RENZELLA MARCELLO	X		14	CALLONI MICHELE	X	
6	CORSARO AGATA LUCIA	X		15	GAYE CHEIKH TIDIANE	X	
7	PEREGO PIERLUIGI	X		16	BOVE FEDERICO	X	
8	DI TULLIO VALERIA	X		17	MONGUZZI LUCA MARCO	X	
9	CONFALONIERI TOMMASO	X					

Totale Presenti n. 15

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Angelo Salvatore Spasari**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";*
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per il quadriennio 2022\_2025, adottato dal Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prescrive che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*

DATO ATTO, quindi, che è necessario procedere ai sensi della normativa sopra richiamata, all'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e al Titolo IV del Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 32 comma 1 del Regolamento TARI;

RITENUTO, pertanto, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI anno 2022 di pari importo:

- prima rata: scadenza 30/09/2022;
- seconda rata: scadenza 30/11/2022;
- terza rata: scadenza 31/01/2023.

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con voti n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti (Palma, Caiello, Bove, Calloni, Gaye, Monguzzi), resi per alzata di mano, essendo n. 15 i consiglieri presenti

### DELIBERA

- di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

#### Tariffe per utenze domestiche – anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,43	54,60
FASCIA B	2	0,51	98,28
FASCIA C	3	0,57	111,93
FASCIA D	4	0,62	141,96
FASCIA E	5	0,66	158,34
FASCIA F	> 5	0,70	185,64

#### Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	0,68	1,09
2	Cinematografi e teatri	0,28	0,48	0,76
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,73	0,98	1,71
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,71	1,18	1,89
5	Stabilimenti balneari	0,39	0,65	1,04
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,55	0,88
7	Alberghi con ristorante	1,32	2,21	3,53
8	Alberghi senza ristorante	0,81	1,35	2,16
9	Case di cura e riposo	0,89	1,48	2,37
10	Ospedali	0,93	1,56	2,49
11	Uffici e agenzie	1,23	2,04	3,27
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,69	1,16	1,85
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,93	1,56	2,49
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,12	1,86	2,98
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,93	1,49
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,10	1,83	2,93
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,00	1,68	2,68
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,73	1,22	1,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,98	1,64	2,62
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,31	0,51	0,82
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,44	0,74	1,18

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,49	7,50	<b>11,99</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,81	8,02	<b>12,83</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	4,60	7,68	<b>12,28</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,23	3,72	<b>5,95</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,59	2,65	<b>4,24</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,78	9,64	<b>15,42</b>
28	Ipermercati di generi misti	3,01	5,01	<b>8,02</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,93	6,55	<b>10,48</b>
30	Discoteche, night club	1,12	1,87	<b>2,99</b>

**Tariffa Variabile Puntuale** per le utenze domestiche: **0,023557 €/litro** aggiuntivo richiesto e disponibile

**Tariffa Variabile Puntuale** per le utenze non domestiche: **0,007167 €/litro** aggiuntivo richiesto e disponibile;

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
3. DI STABILIRE per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del Regolamento Tari, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
  - a) prima rata: scadenza 30/09/2022;
  - b) seconda rata: scadenza 30/11/2022;
  - c) terza rata: scadenza 31/01/2023;
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 6 astenuti (Palma, Caiello, Bove, Calloni, Gaye, Monguzzi), resi per alzata di mano, essendo n. 15 i consiglieri presenti

### **ULTERIORMENTE DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

-----

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio  
Laura Besana

il Segretario Generale  
Dott. Angelo Salvatore Spasari

*Documento firmato digitalmente*

---